

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di legge “Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
1) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	Non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento eurounitario né con l'ordinamento internazionale.
2) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	L'organizzazione dei propri Uffici è materia che per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale è residuale regionale, ossia rimessa alla potestà legislativa esclusiva della Regione, fatte salve le potestà statali attratte ai principi fondamentali che presiedono all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e alla regolazione del regime giuridico cui soggiace la dirigenza pubblica. Su tale ultimo aspetto, l'intervento normativo appare compatibile con il quadro normativo nazionale, costituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha elevato a livello di principi fondamentali le nuove modalità di accesso alla dirigenza introdotte al comma 3 della medesima disposizione, attraverso la novella dell'art. 28 del D.lgs. n. 165 del 2001 e l'introduzione del comma 1-ter. In attuazione degli anzidetti principi fondamentali, ma comunque nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa”, il disegno di legge introduce nell'ordinamento regionale nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale, in linea con quanto già previsto per le Amministrazioni dello Stato all'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 56 che disciplina la potestà regolamentare.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	Le norme proposte in materia di organizzazione amministrativa della giunta regionale prevedono una disposizione transitoria con la quale si dispone la vigenza dell'attuale ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale, di cui al regolamento n. 12/2011, fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Le norme previste in materia di accesso alla dirigenza rinviano invece al regolamento regionale n. 6/2019, cui espressamente si rinvia per quanto non disciplinato con il disegno di legge.

5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo prevede quale misura di semplificazione normativa il ricorso al regolamento in delegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>L'organizzazione amministrativa è materia residuale regionale, fatti salvi i principi fondamentali che presiedono all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e alla regolazione del regime giuridico cui soggiace la dirigenza pubblica (<i>ex multis</i> Corte C. 63/2012, 77 e 39/2011, 233/2006).</p> <p>Con ordinanza 8071/2022, il Consiglio di Stato sez. V ha promosso giudizio innanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 2, comma 1, Legge Campania n. 8 del 2010 per contrasto con l'art. 123 Cost. per violazione dell'art. 56, comma 4, dello Statuto regionale, nonché per contrasto con gli articoli 121 e 97 Cost.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il proprio ordinamento amministrativo, sulla base di norme generali regolatrici della materia.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.